



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 23 DEL 29/06/2021

OGGETTO : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 .

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:00 in sessione straordinaria, si svolge in videoconferenza con sistema che consente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del d.l. 18 del 17.03.2020 la seduta del Consiglio Comunale. Il Segretario Comunale accerta la presenza dei componenti in collegamento, i quali hanno avuto contezza degli argomenti inseriti all'odg della presente seduta.

All'appello nominale risultano presenti ed assenti i Consiglieri Comunali:

	PRES	ASS
BONECHI MARCELLO	X	
STIACCINI GIUSEPPE		X
CELLAI LUIGI	X	
MIGLIORINI GIACOMO	X	
GORI LUCA	X	

MUGELLI CARLO	X	
MACCAFERRI DANIELA	X	
CASTRATI BENEDETTA	X	
MAZZIERI SONIA		X
MORI NICCOLO'	X	
D'AUBERT FILIPPO MARIA	X	

Totale presenti: 9 Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario Roberto Gamberucci, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Marcello Bonechi nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, la quale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Alle ore 18.15 si è collegato il Consigliere Capogruppo di maggioranza Giuseppe Stiaccini.

La Consigliera di maggioranza Benedetta Castrati si è scollegata al punto precedente.

PRESENTI : 9

**OGGETTO : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 .**

Espone il Sindaco Marcello Bonechi, il quale fa presente che l'esposizione del presente punto è stata assorbita da quella inerente il PEF. Anche in questo caso, qualora vi fosse la proroga al 31 luglio del termine per l'approvazione delle tariffe, il Consiglio potrebbe riconvocarsi qualora ve ne fosse necessità.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 810.751,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 risulta pari ad € 810.751,00 iva compresa, di cui € 275.403,00 per costi variabili ed € 535.348,00 per costi fissi;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25/09/2020 con la quale il Comune di Castellina in Chianti, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, pari a € 22.922,00 che è stato;

- coperto con il fondo connesso all'emergenza COVID-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd. Fondone) per l'importo di € 18.605,00;
- Imputato nel PEF TARI 2021 in unica soluzione per l'importo di € 4.318,00;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è risultato di complessivi Euro 810.751,00 e comprende i costi fissi, per l'importo di € 535.348,00 pari al **66,03%** dell'intero costo, e costi variabili per l'importo di € 275.403,00 pari al restante **33,97%**;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Castellina in Chianti, per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **60%** per le utenze domestiche e del **40%** per le utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE				
Numero familiare	componenti	il nucleo	Coefficiente di adattamento per superficie <b>Ka</b>	Coefficiente proporzionale di produttività <b>Kb</b>
1			0,82.	1,00
2			0,92	1,80
3			1,03	2,30
4			1,10	3,00
5			1,17	3,60
6 o più			1,21	4,10

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	5,62
2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20

3	Stabilimenti balneari	0,62	5,31
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	4,16
5	Alberghi con ristorante	1,74	13,09
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,28
7	Case di cura e riposo	0,96	8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	9,25
9	Banche ed istituti di credito	0,80	6,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,10	9,38
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,00	8,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	10,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	8,52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,83	32,52
17	Bar, caffè, pasticceria	3,50	28,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,66	22,57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	20,35
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,00	40,00
21	Discoteche, night-club	1,58	13,42

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 *[in alternativa specificare quali coefficienti risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati nelle suddette tabelle, comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124]* e motivare le ragioni per cui si è ritenuto di derogare];

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600

milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente una riduzione pari al 100% della parte variabile, nei limiti dell'importo stanziato in bilancio dal Comune di Castellina in Chianti per tale finalità;

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto, in deroga a quanto disposto dall'articolo ... del vigente Regolamento Tari.];

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 12.000,00 e che tale somma troverà copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 4. Macroaggregato 4 "Trasferimenti correnti" del Bil. 2020, autorizzazione di spesa alla quale si darà copertura a carico della fiscalità generale del Comune;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more

dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3, in data 29/03/2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 2 astenuti (D'Aubert, Mori) su n. 8 consiglieri presenti e votanti (il Consigliere Giacomo Migliorini, avendo difficoltà di collegamento non ha potuto prendere parte alla votazione)

#### DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

#### **PORTE FISSA**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		1,35
b) due persone		1,51
c) tre persone		1,69
d) quattro persone		1,81
e) cinque persone		1,92
f) sei o più persone		1,99
<b><u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u></b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,50
2	Campeggi, distributori carburanti	1,94
3	Stabilimenti balneari	1,41
4	Esposizioni, autosaloni	1,12
5	Alberghi con ristorante	3,97

6	Alberghi senza ristorante	2,10
7	Case di cura e riposo	2,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,48
9	Banche ed istituti di credito	1,82
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,51
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,73
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	2,28
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,71
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2,01
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,28
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8,73
17	Bar, caffè, pasticceria	7,98
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,06
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,45
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,12
21	Discoteche, night-club	3,60

## **PARTE VARIABILE**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		euro
a) una persona		54,77
b) due persone		98,58
c) tre persone		125,97
d) quattro persone		164,30
e) cinque persone		197,17
f) sei o più persone		224,55



<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,77
2	Campeggi, distributori carburanti	0,99
3	Stabilimenti balneari	0,73
4	Esposizioni, autosaloni	0,57
5	Alberghi con ristorante	1,79
6	Alberghi senza ristorante	1,13
7	Case di cura e riposo	1,12
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,27
9	Banche ed istituti di credito	0,93
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,28
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,40
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,17
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,03
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,17
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,45
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,09
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,79
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,48
21	Discoteche, night-club	1,84

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare in data odierna, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	<b>Misura riduzione tariffaria</b>
abitazioni non locate, di proprietà di anziani ricoverati stabilmente presso case di riposo (Regolamento TARI, art. 25);	25% della parte variabile

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (Regolamento TARI, art. 22)	25% della parte variabile
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero - iscritti AIRE Comune di Castellina in Chianti (Regolamento TARI, art. 23)	25% della parte variabile
fabbricati rurali ad uso abitativo (Regolamento TARI, art. 24).	25% della parte variabile.
zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio a causa della distanza dal punto di accesso alla pubblica via al punto di conferimento (Regolamento TARI, art. 20)	20% della parte variabile se la distanza è superiore a 1.6000 metri ed inferiore a 2.500 metri;  40% della parte variabile se la distanza è pari o superiore a 2.500 metri
riduzioni per avvio autonomo al riciclo (Regolamento TARI, art. 18)	Fino al 30% della parte variabile
mancato svolgimento del servizio (Regolamento TARI, Art. 19)	80% del totale
Riduzione per il compostaggio individuale (Regolamento TARI, art. 21)	30% della parte variabile

Riduzioni per l'emergenza Covid-19	
Riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio.	Fino al 100% della parte variabile

3) di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente. Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente diritto nei limiti dell'importo disponibile dividendo la somma complessiva stanziata per tale agevolazione diviso il totale delle utenze aventi diritto e che a tale fine è destinato un importo complessivo pari ad € 12.000,00 che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 4. Macroaggregato 4 "Trasferimenti correnti" del Bilancio 2020, autorizzazione di spesa alla quale si darà copertura a carico della fiscalità generale del Comune;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con apposita e separata votazione che ha dato il seguente esito: n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 2 astenuti (D'Aubert, Mori) su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

ATS Prot. in arrivo N.0004510 del 02-08-2021

Dal che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marcello Bonechi

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO

Roberto Gamberucci

*(atto sottoscritto digitalmente)*

ATS Prot. in arrivo N.0004510 del 02-08-2021